

# TRIBUNALE DI TRANI

## Area commerciale

Il Giudice designato;

**letto** il ricorso depositato il 3.5.2022 [REDACTED] ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio, ai sensi dell'art.14 ter della legge 3 del 2012;

**letta** la allegata relazione dell'avv. Filomena Baldino (professionista nominato quale Gestore della Crisi dal Presidente del Tribunale, ex art. 15, co,9, l.3/2012);

**rilevata** la competenza di questo Tribunale, in quanto il ricorrente risiede in Trani;

**ritenuto** che la domanda di liquidazione sia ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art.14 ter legge 3 del 2012):

- il debitore è infatti sovraindebitato, non è fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012;
- ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, il tutto come è dato desumere dalla detta relazione dell'OCC;

**considerato**, in particolare:

che la facoltà del debitore di richiedere la liquidazione concorsuale dei propri beni in alternativa all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (o al piano del consumatore, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi) è accordata dalla L. n. 3 del 2012 su base pienamente concorsuale. Le corrispondenti norme (art. 14-ter e seg. Legge citata) mutuano non solo lo schema generale delle procedure concorsuali liquidatorie (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), ma anche la struttura procedimentale, che postula un decreto di apertura, una fase di definizione della consistenza dell'attivo, un sub-procedimento di accertamento del passivo, una fase di liquidazione, un sub-procedimento di esdebitazione. Unica mancante è la disciplina della ripartizione dell'attivo (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17836);

che è ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione dei beni, ai sensi dell'art. 14-ter e ss. della legge n. 3 del 2012, anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili, quantunque ciò appaia un'antinomia giuridica. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in [www.fallimentiesocietà.it](http://www.fallimentiesocietà.it); cfr. anche Trib. Matera, 24.7.2019, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it));

che, in sostanza, non rappresenta motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile (come nel caso di specie), ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Trib. Milano Sez. II Ord., 16/11/2017, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); cfr. anche Tribunale Bologna Sez. IV Decr., 04/08/2020, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Ancona, 08/10/2020, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it));

che, pertanto, possa essere aperta la procedura di liquidazione chiesta da [REDACTED] e senza peraltro la necessità di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art.14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art.10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

**considerato:**

che nella procedura di liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012, la norma di cui all'art. 14-quinques, comma 2, lett. a), non prevede alcuna incompatibilità tra la figura dell'OCC e quella del liquidatore; invero detta norma prevede quale ipotesi di incompatibilità quelle previste dall'art. 28 l. fall., tra cui il divieto di compimento di atti di gestione durante lo stato di dissesto e l'esistenza di un conflitto di interessi (art. 28, comma 2, l. fall.), ipotesi che non ricorrono quanto alla figura dell'OCC, in quanto soggetto terzo nominato dal giudice, che procede al deposito dell'accordo, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione;

che, dunque, anche per ragioni di economicità della procedura, risulta accoglibile la richiesta del ricorrente di nominare quale liquidatore l'avv. Filomena Baldino, già nominata gestore della Crisi;

**Dichiara**

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt.14 ter ss legge 3 del 2012;

### **Nomina**

Liquidatore l'avv. Filomena Baldino disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

### **Dispone**

Che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012 (che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

### **Dispone**

La trascrizione del decreto a cura del liquidatore sul bene immobile (appartamento in Trani alla via caposele 86, in catatsto al fg. 25, p.lla 2152, sub 11, cat. a/3 cl. 3; e locale autorimessa in via Caposele 72, fg. 25, p.lla 2152, sub 40, C/7 cl. 2), immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio della debitrice o che la ricorrente dovesse acquisire nel quadriennio;

### **Ordina**

Alla ricorrente la consegna o il rilascio dei beni immobili di eventuale sua proprietà, salva eventuale autorizzazione, qualora ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

### **Dichiara**

esclusi dalla liquidazione:

- eventuali redditi del ricorrente nei limiti di quanto occorra al mantenimento, che si determina in €.1.500,00 mensili, salve successive variazioni;

- i mobili che arredano la abitazione (ove il ricorrente acquisisca nel quadriennio un immobile, adibito ad abitazione, di sua proprietà), nei limiti in cui sono impignorabili, ex art.514 c.p.c.

**Dichiara**

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento.

**Dà atto**

che, per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal momento in cui avverrà la comunicazione del presente provvedimento da parte del liquidatore, dovrà cessare il pagamento del mutuo dovendo i relativi importi andare ad integrare la provvista a disposizione del liquidatore per il soddisfacimento dei creditori concorsuali.

**Manda** alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Liquidatore nominato, e al ricorrente, nonché per la pubblicazione della domanda e del presente decreto - con esclusione della relazione particolareggiata dell'OCC e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione- sul sito internet di questo Tribunale.

Trani, 11.5.2022

**Il Giudice designato**

